



Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017 n. 263 per l'esercizio del complesso raffineria, impianto di gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e impianti nord, sito nel Comune di Sarroch (CA), di Sarlux S.r.l., in relazione ai valori limite di emissione in atmosfera per le unità di combustione multicomcombustibili - Procedimento ID 87/14343.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto del 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto del 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto del 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/738/UE del 9 ottobre 2014 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto n. 263 dell'11 ottobre 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata a Sarlux s.r.l. (nel seguito, il Gestore), per l'esercizio del complesso raffineria, impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC e impianti nord, ubicato nel Comune di Sarroch (CA);

VISTO il decreto n. 93 del 22 febbraio 2022 del Ministro della transizione ecologica di riesame parziale dell'AIA;

VISTO il decreto n. 95 del 22 febbraio 2022 del Ministro della transizione ecologica di riesame parziale dell'AIA;

VISTO il decreto n. 105 del 9 marzo 2022 del Ministro della transizione ecologica di riesame parziale dell'AIA;

VISTO il decreto n. 159 del 14 aprile 2022 del Ministro della transizione ecologica di riesame parziale dell'AIA;

VISTA la nota del 7 aprile 2023 protocollo n. 001433, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/56194, con la quale il Gestore, in ottemperanza alla prescrizione c) del parere istruttorio allegato al Decreto di riesame parziale dell'AIA D.M. n. 95 del 22 febbraio 2022, ha presentato i dati di monitoraggio delle emissioni in atmosfera dai camini C18/C19, C25 ed E11, asserviti alle unità di combustione multicomcombustibili della raffineria, alimentati con miscele di *fuel oil* e *fuel gas*, con percentuale di calore fornito dal *fuel oil* (combustibile determinate) inferiore al 50%;

VISTE le note del 12 aprile 2023, protocollo n. MASE/57983, e del 24 aprile 2023, protocollo n. MASE/65511, con cui la Direzione generale valutazioni ambientali (nel seguito Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento, identificato con codice ID 87/14343, per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in relazione ai valori limite di emissione in atmosfera per le unità di combustione multicomcombustibili;

VISTA la nota del 5 marzo 2024, protocollo n. CIPPC/452, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/42549, con la quale la Commissione AIA ha reso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito anche PIC) relativo al procedimento identificato con codice ID 87/14343;

VISTA la nota del 15 marzo 2024, protocollo n. MASE/50767, con la quale la Direzione generale ha convocato, per il giorno 17 aprile 2024, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la riunione della Conferenza dei servizi per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 19 marzo 2024, protocollo n. 15758, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/52784, trasmessa ai partecipanti alla Conferenza con nota del 22 marzo 2024, protocollo n. MASE/55180, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (nel seguito anche PMC);

VISTA la nota del 5 aprile 2024, protocollo n. HSE-U-00027, acquisita l'8 aprile 2024 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/65585 e trasmessa ai partecipanti alla Conferenza con nota del 9 aprile 2024 protocollo n. MASE/66618, con la quale il Gestore ha presentato le proprie osservazioni al PIC e al PMC;

VISTA la nota dell'11 aprile 2024, protocollo n. 20340, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/68454, trasmessa ai partecipanti alla Conferenza con nota del 16 aprile 2024 protocollo n. MASE/71203 con la quale ISPRA ha trasmesso la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornata in considerazione delle osservazioni del Gestore e degli esiti della riunione del gruppo istruttore tenutasi il 10 aprile 2024;

VISTA la nota del 16 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/775, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/71033, trasmessa ai partecipanti alla Conferenza con nota del 16 aprile 2024 protocollo n. MASE/71203 con la quale la Commissione AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo aggiornato in considerazione delle osservazioni del Gestore ritenute accoglibili;

CONSIDERATO che nel corso della seduta della Conferenza di servizi del 17 aprile 2024, i lavori della Conferenza sono stati aggiornati al fine di consentire al Rappresentante unico delle amministrazioni statali (RUAS) di formare il proprio parere alla luce del parere istruttorio conclusivo e al piano di monitoraggio e controllo aggiornati rispettivamente dalla Commissione AIA-IPPC e da ISPRA in considerazione delle osservazioni del Gestore;

VISTA la nota del 19 aprile 2024, protocollo n. MASE/74311, con la quale la Direzione generale ha aggiornato la Conferenza di servizi, ha convocato, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il giorno 9 maggio 2024, una nuova seduta della Conferenza per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota del 9 maggio 2024, protocollo n. DICA/14311, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/85493, allegata

al verbale della seduta della Conferenza di servizi del 9 maggio 2024, con la quale il rappresentante unico delle amministrazioni statali (di seguito anche RUAS) ha espresso il proprio parere al riesame dell'AIA;

CONSIDERATO che nel corso della seduta della Conferenza di servizi del 9 maggio 2024, *i)* il rappresentante del Ministero della salute, che partecipava alla Conferenza a supporto del RUAS, ha chiesto di prescrivere al Gestore di redigere, entro 12 mesi dal rilascio del decreto di riesame, uno studio sulla possibilità di traguardare i valori limite di emissione riferiti alla marcia degli impianti con assetto a *fuel oil* prevalente, riportati nel parere istruttorio della Commissione AIA-IPPC del 5 marzo 2024, ritenuti più cautelativi dal punto di vista dell'impatto sulla salute nell'area del Comune di Sarroch; *ii)* il Rappresentante unico delle amministrazioni statali (RUAS) ha espresso parere favorevole al riesame, nei limiti di quanto limiti espresso dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute; *iii)* il rappresentante della Città metropolitana di Cagliari ha dichiarato di condividere la prescrizione aggiuntiva proposta dal Ministero della salute, inerente alla presentazione del sopra citato studio;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi del 9 maggio 2024, trasmesso ai partecipanti alla Conferenza con nota del 10 maggio 2024, protocollo n. MASE/86360, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame parziale dell'AIA rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. n. 263 dell'11 ottobre 2017 per l'esercizio del complesso raffineria, impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC e impianti nord, sito a Sarroch (CA) di Sarlux s.r.l., alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 16 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/775, di cui al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota dell'11 aprile 2024, protocollo n. 20340 e secondo quanto concordato in seduta;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1 **(Autorizzazione Integrata Ambientale)**

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017, n. 263, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del complesso raffineria, impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC e impianti nord, ubicato nel Comune di Sarroch (CA) di Sarlux s.r.l., identificata dal codice fiscale 02093140925, con sede legale in in S.S. 195 Sulcitana, km 19, 09018, Sarroch (CA), è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 16 aprile 2024, protocollo n. CIPPC/775 e nel piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota dell'11 aprile 2024, protocollo n. 20340.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.
3. Come richiesto dal Ministero della salute e dal Rappresentante unico delle amministrazioni statali in sede di Conferenza di Servizi, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4, il Gestore presenta all'autorità competente uno studio sulla possibilità di raggiungere i seguenti valori limite di emissione, riferiti alla marcia degli impianti con assetto a *fuel oil* prevalente: i) relativamente ai camini C25, C18/C19 ed E11, 300 mg/Nm³ per il parametro biossidi di zolfo (SO₂) e 25 mg/Nm³ per il parametro *polveri*; ii) relativamente al solo camino E11, 300 mg/Nm³ per il parametro ossidi di azoto (NO_x);
4. Restano fermi gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 263 dell'11 ottobre 2017 e successive modifiche nonché quelli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 2 **(Monitoraggio, vigilanza e controllo)**

1. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4, il Gestore concorda con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento del sistema di monitoraggio e controllo.
2. Restano valide le pertinenti prescrizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 263 dell'11 ottobre 2017.

Articolo 3 **(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.
3. Il presente decreto è trasmesso in copia a Sarlux s.r.l. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Sardegna, alla Città metropolitana di Cagliari, al Comune di Sarroch, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

4. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del decreto è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

5. A norma dell'articolo 29-*quattuordecies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 4.

On. Gilberto Pichetto Fratin